



## SCHEMA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

**Art. 1.** - E' costituita l'Associazione ... **LA MUSA**

...**"LA MUSA"** ..... è una libera Associazione di fatto, apatica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

**Art. 2.** - L'Associazione ...**LA MUSA**..... persegue i seguenti scopi:

- diffondere la cultura letteraria, teatrale, musicale, pittorica nel mondo giovanile e non;

**Art. 3.** - L'associazione **LA MUSA**..... per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- spettacoli teatrali, reading poetici, video, mostre di arte.
- seminari, proiezioni e produzione di film e documentari
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti e giovani

**Art. 4.** - L'associazione **LA MUSA** è formata dai soci fondatori.

Giovanni Martinelli (23 novembre 1947-Parma) c.f. MRTGNN47S23G337C

Luisa Pecchi (9 febbraio 1950 – Castenuovo R. (Mo)) c.f. PCCLSU50B49C242D

Giuseppina Vecchi (20 dicembre 1948 -Parma) c.f. VCCGPP48T60G337I

che contribuiranno con la loro opera a mantenere vivo lo spirito della medesima

La sede dell'Associazione è fissata a Lemignano, via G. Di Vittorio 5

E' prevista una quota associativa annuale

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

**Art. 5.** - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dall'assemblea dei soci fondatori

**Art. 6.** - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

**Art. 7.** - Qualunque modifica allo statuto deve essere approvata all'unanimità dai soci fondatori

**Art. 8.** - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi
- ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 9.** – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 10.** – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;

**Art. 11.** – L'assemblea dei soci è momento fondamentale per il confronto e le decisioni sia di carattere economico che di progettazione.



*Luigi M.*  
*Luigi M.*  
*Luigi M.*

Parma,

11 GIU. 2009

